



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Nella seduta del 26 giugno 2018, il Consiglio, composto come da verbale in pari data; sentito il relatore, consigliere Alfredo MONTAGNA ha approvato la seguente

RISOLUZIONE N. 3/2018

VISTA la Risoluzione n. 1 del 20 febbraio 2007, in tema di compensi da corrispondere a fronte dell'esercizio in via di fatto delle funzioni giurisdizionali;

VISTA la Risoluzione n. 5 del 25 settembre 2007, modificativa della precitata Risoluzione n. 1/2007;

VISTA la Risoluzione n. 7 del 16 dicembre 2008, integrazione della Risoluzione n. 5 del 25 settembre 2007, in tema di compensi da corrispondere a fronte dell'esercizio in via di fatto delle funzioni giurisdizionali;

VISTO l'art. 2, comma 2, del d. lgs. n. 545/1992, ai sensi del quale *"il presidente della commissione, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito nelle funzioni giurisdizionali dal presidente di sezione con maggiore anzianità nell'incarico subordinatamente di età"*;

RITENUTO che occorra ribadire la corretta interpretazione di tale ultimo dettato normativo alla luce delle posizioni espresse in merito da diversi Organi istituzionali;



VISTA la Circolare n. 5 del 26 luglio 2010 della Direzione della Giustizia Tributaria del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia, che ha affrontato il tema della corresponsione del compenso fisso da corrispondere per l'esercizio di funzioni superiori in caso di assenza o impedimento dei titolari delle Commissioni;

RILEVATO che si è operata una lettura distorta del contenuto della citata Circolare n. 5/2010, giungendo a ritenere che il senso della Circolare fosse quello della ritenuta non debenza non soltanto del compenso fisso, ma altresì di quello variabile. Infatti la stessa Circolare dà atto che la propria interpretazione delle disposizioni vigenti era effettuata a seguito dei quesiti posti da vari Uffici di segreteria relativamente all'obbligo di corresponsione o meno del *compenso fisso* per l'esercizio in via di fatto delle funzioni di Presidente della Commissione.

In particolare nell'affrontare più specificamente, nel paragrafo 2, il tema del trattamento economico, la Circolare sostiene la mancanza di una giustificazione per *"l'aumento del compenso fisso per i soggetti che sostituiscono il Presidente della Commissione"*;

RILEVATO come il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, con Risoluzione n. 7 del 16 dicembre 2008, integrando ed in parte ribadendo quanto affermato nella Risoluzione n. 5 del 25 settembre 2007, abbia testualmente previsto, nel rispondere al quesito su quale *"debba essere il trattamento economico spettante, in particolare, ai Presidenti di Commissione facenti funzione, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del d. lgs n. 545/1996"*, che *"nulla questo sul fatto, pacificamente riconosciuto, di corrispondere per intero alla citate figure il trattamento economico cd variabile"*;

VISTO il *Parere del Consiglio di Stato*, Sez. III del 27 aprile 2010 n. 1167, ove lo stesso, premesso che ai sensi dell'art. 13 del d. lgs 31 dicembre 1992 n. 545, il compenso si divide in due parti, una fissa ed una variabile, muove dal dato che il Dipartimento delle Entrate, con *Circolare n. 80 del 11 marzo 1998*, aveva interpretato la normativa in questione nel senso che *"al Presidente di sezione che sostituisce il Presidente di Commissione*



compenso fisso di presidente di sezione, mentre sarà corrisposto il compenso aggiuntivo spettante al presidente di commissione dalla data in cui si verifica l'assenza o l'impedimento dell'avente diritto", prende atto che il Consiglio di Presidenza, con le Risoluzioni n. 5 del 25 settembre 2007 e n. 7 del 16 dicembre 2008 aveva diversamente affermato in tali casi la debenza non soltanto del compenso variabile, ma altresì di quello fisso, giungendo a soluzione diversa da quanto ritenuto dal Consiglio di Presidenza ma sempre e soltanto per quanto riguarda l'aumento del compenso fisso (cfr. sul punto pag 7, rigo 2, del Parere 1167/2010)

RILEVATO che la mancata erogazione delle competenze economiche viene giustificata con espresso riferimento all'art. 39 comma 6° del DL n.98/2011, convertito con modificazioni nella legge n.111/2011; disposizione che afferma il diritto dei componenti le commissioni tributarie all'intero trattamento, fisso e variabile della qualifica temporaneamente rivestita, anche "quando svolgono le funzioni di Presidente di sezione e di vice Presidente di sezione", escludendo dal trattamento economico i presidenti di sezione che **sostituiscono** i presidenti di commissione assenti o impediti, limitatamente alle funzioni "non giurisdizionali".

Sul punto va osservato come occorra attribuire alla formulazione letterale di tale disposto un senso logico ed una corretta portata applicativa, atteso che la disposizione disciplina esclusivamente ed espressamente le ricorrenti ipotesi di **assenza o impedimento temporaneo** (per ferie, malattie, impegni familiari, esigenze dell'impiego principale etc.) di coloro che rivestono funzioni apicali. L'assenza e l'impedimento sono situazioni che si determinano nello svolgimento di un rapporto di servizio, allorché un soggetto, pur mantenendo la titolarità di una carica, momentaneamente non espleti le sue funzioni istituzionali. In tali casi un altro soggetto, generalmente in via automatica il titolare di carica pari o inferiore, sostituisce per tali periodi il titolare, secondo principi e criteri stabiliti a livello normativo. Per tale specifica ipotesi fattuale il legislatore ha inteso intervenire stabilendo in via generale per il sostituto la spettanza del trattamento economico previsto per la carica espletata. La ragione del suddetto intervento legislativo



espressamente e testualmente per tali particolari ipotesi si ritrova nella circostanza che per tali sostituzioni, generalmente brevi, poteva legittimamente dubitarsi in astratto della loro retribuitività in un rapporto onorario.

Diversa è invece la ipotesi della “**vacanza della carica**” conseguente a cessazione del titolare. Mancando il soggetto da sostituire, ci si trova di fronte non ad una “sostituzione” in senso proprio, bensì ad una preposizione nella carica da nessuno ricoperta, che, nel rapporto onorario della giustizia tributaria, deve essere necessariamente deliberato dall’organo competente, ovvero il Consiglio di Presidenza, non essendo applicabili in sé le modalità “automatiche” previste per le sostituzioni in senso proprio, necessitando un provvedimento formale di nomina interinale, senza di cui le relative funzioni possono solo essere svolte “in via di fatto”.

RILEVATO che non sussistono disposizioni specifiche sul trattamento economico da corrispondere a coloro che svolgono ulteriori funzioni non in via di sostituzione, ma di provvista provvisoria, in caso di *assenza del titolare della carica* (anche se basterebbe osservare la loro non necessità anche perché il legislatore ha evidentemente ritenuto non necessario introdurre una disciplina specifica per tali ipotesi, ricomprese nella ordinaria retribuitività delle cariche ricoperte, in mancanza di titolare, e quindi senza duplicazione delle stesse indennità di carica, sulla base peraltro di una nomina formale ed a seguito di accertamento comparativo dell’organo di autogoverno).

RITENUTE non condivisibili le argomentazioni giuridiche poste alla base del diniego che sono: le prestazioni “*di fatto*” del f.f. non sono indennizzabili ai sensi del D.L. n. 98/11 (L. n. 111/11); lo svolgimento delle funzioni de quibus rientra nelle funzioni proprie del Presidente di Sezione con maggiore anzianità anagrafica; la fattispecie de quibus va equiparata all’assenza e/o all’impedimento.

Infatti, anche se è vero che il Presidente di Sezione già riceve rispetto agli altri giudici un trattamento economico maggiore, detta maggiorazione è collegata al ruolo di Presidente di sezione e non certamente di Presidente f.f. dell’intera commissione, compito gravoso che si aggiunge a quello già ricoperto; peraltro il reggente




come detto, le **funzioni di “diritto”** in base ad una procedura che si conclude con un formale atto di nomina del CPGT che amplia la sfera giuridica dell'aspirante, con la precisazione che prima di tale deliberato la funzione di presidente reggente non si incardina in capo all'aspirante alla nomina.

Non può parlarsi, quindi, di sostituzione in senso tecnico perché non c'è un soggetto da sostituire in quanto la sede è vacante. In particolare l'ordinamento che regola la giustizia tributaria ha ben chiara la distinzione tra queste due nozioni, vale a dire “*sostituzione temporanea di un posto coperto*” e “*assegnazione temporanea ad un posto provvisoriamente vacante*”, dato che per quest'ultimo è prevista una specifica procedura per la sua copertura con motivata delibera del Consiglio di Presidenza. In sintesi il Presidente f.f. non prende il posto di una persona fisica che c'è ma che è impedita, ma è preposto a ricoprire una carica vacante. Ciò è confermato, come detto, dalla circostanza assorbente che il Consiglio di Presidenza deve intervenire con un deliberato ad hoc al fine di proporre temporaneamente il Presidente F.F. in caso di vacanza.

CONSIDERATA la necessità di analizzare le complesse funzioni rimesse dalla legge al presidente di commissione tributaria.

Questi, infatti, da un lato esercita *funzioni “non giurisdizionali”*, quindi di natura amministrativa, connesse alla carica di vertice, consistenti nelle attività di rappresentanza istituzionale dell'articolazione territoriale della giustizia tributaria, nella conduzione dei rapporti con le altre istituzioni pubbliche e con i restanti organi dell'apparato nazionale, nella gestione della struttura medesima, nell'amministrazione del personale di magistratura e, attraverso il direttore, del personale della segreteria di supporto, nel disporre l'attivazione e l'eventuale congelamento delle sezioni in cui si articola la Commissione, nel curare la distribuzione dei vari componenti ivi assegnati alle sezioni funzionanti, nel provvedere in ordine al rispetto delle disposizioni di legge e di quelle provenienti dall'organo di autogoverno, al corretto funzionamento della struttura, nel controllo dell'andamento generale, del rispetto degli orari di udienza, etc. etc.



D'altro lato esercita, a prescindere dall'eventuale preposizione aggiuntiva a singole sezioni, rilevanti **funzioni prettamente giurisdizionali** proprie della carica, quali l'esame preliminare di tutti i ricorsi depositati in commissione, l'adozione di eventuali provvedimenti definitivi al riguardo (es. decreti dichiarativi di inammissibilità, ecc.), la riunione dei giudizi per motivi di connessione, l'assegnazione dei giudizi instaurati e non dichiarati inammissibili alle varie sezioni, la procedura a seguito della istanza di astensione da parte di uno dei presidenti di sezione, etc.

In particolare l'assegnazione dei ricorsi, come primo momento di esercizio della funzione giurisdizionale, non consiste in una mera applicazione di criteri di ripartizione degli affari tra le sezioni, ma necessariamente presuppone un prodromico apprezzamento di ciascun atto come domanda idonea ad introdurre un giudizio e la sua qualificazione come strumento di esercizio dell'azione, con decisione immediata sulla sua eventuale inammissibilità, nonché una valutazione al riguardo della sussistenza dei presupposti per la riunione della trattazione di più ricorsi risultanti connessi soggettivamente e/o oggettivamente al fine di realizzare il "simultaneus processus" con accertamento preliminare in ordine agli elementi identificativi dell'azione, cioè i soggetti, il petitum e la causa petendi.

CONSIDERATO che se si analizza su questa premessa oggettiva l'articolazione del sistema indennitario spettante ai componenti le commissioni tributarie e segnatamente ai presidenti, si rileva che esso è costituito da un'indennità fissa, correlata alla carica ricoperta, e da un'indennità variabile, correlata pro quota al numero dei giudizi definiti dalla commissione, sulla base di una ripartizione prevista con decreto ministeriale – *“secondo criteri uniformi che tengano conto delle funzioni e dell'apporto di ciascun giudice alla trattazione”* (art.13 co.2°, come modificato dall'art.11 del D.L. n.437/1996 convertito nella L.556/1996)- tra *colorum*



partecipano alla “filiera” definitoria, cioè presidente di commissione, presidente e vicepresidente della sezione assegnataria, giudice estensore e giudice a latere. Conseguentemente non può assolutamente ritenersi che la previsione limitativa posta a base della posizione dell’Amministrazione possa riguardare l’indennità variabile, per sua intrinseca natura tutta afferente all’esercizio della giurisdizione; inoltre diversamente opinando si determinerebbe un indebito arricchimento dell’amministrazione, che introiterebbe la quota variabile, con conseguente impoverimento del soggetto temporaneamente preposto che svolge le funzioni.

RICORDATI gli ulteriori elementi caratterizzanti e qualificanti, per aggiunta, le funzioni del Presidente f.f. di Commissione dal Presidente di Sezione, quali quelli ricavabili: a) dal dettato dell’art 15 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come sostituito dall’art. 11 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, (vigilanza e sanzioni disciplinari). che prevede che **“Il presidente** di ciascuna commissione tributaria **esercita la vigilanza** sugli altri componenti e sulla qualità e l’efficienza dei servizi di segreteria della propria commissione, al fine di segnalarne le risultanze al Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze per i provvedimenti di competenza.”, e più in particolare che “il Presidente di ciascuna commissione tributaria regionale esercita la vigilanza sulla attività giurisdizionale delle commissioni tributarie provinciali aventi sede nella circoscrizione della stessa e sui loro componenti.”; b) dall’art. 16 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, ai sensi del quale **“il procedimento disciplinare è promosso** dal Presidente del Consiglio dei Ministri o **dal presidente della commissione tributaria regionale** nella cui circoscrizione presta servizio l’incolpato”; c) dall’art. 13 del Regolamento per il procedimento disciplinare nei confronti dei componenti delle commissioni tributarie regionali e provinciali.



(delibera n. 2980/2015), ai sensi del quale “Il Consiglio di Presidenza, su richiesta dei titolari dell'azione disciplinare, può disporre la sospensione provvisoria dall'incarico e dal compenso fisso”;

ritenuto pertanto che debba affermarsi la debenza ai Presidenti di Sezione facenti funzione di Presidente della Commissione del compenso variabile previsto per i Presidenti di Commissione;

DELIBERA

di approvare il testo della presente Risoluzione, nei sensi di cui in motivazione, per cui ai Presidenti di Sezione temporaneamente preposti dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria ad una Commissione Tributaria Regionale o Provinciale, quali facenti funzione di Presidente, spetta il compenso variabile previsto per i Presidenti di Commissione in relazione alle funzioni giurisdizionali proprie della carica.

La presente Risoluzione sarà pubblicata sul sito del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria (www.giustizia-tributaria.it) nella sezione “Pubblicazioni-Risoluzioni”.

Si comunichi: al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 545/1992; alla Direzione della Giustizia Tributaria; ai Presidenti delle Commissioni Tributarie, i quali ne cureranno la comunicazione a tutti i componenti delle rispettive Commissioni.

 
IL PRESIDENTE
Mario CAVALLARO